

ACC 10000/146/91

LSC/421 (A)

COLLECTIVE AGREEMENTS - ANCONA

MAY - JUNE 1945

COLLECTIVE AGREEMENTA N C O N A

1	PRINTING (Cartiere Miliani)	Rome	15 - 5 - 45
2	" "	Fabriano	10 - 4 - 45
3	ALL INDUSTRY	Ancona	18 - 4 - 45
4	SULPHUR	Ancona	18 - 4 - 45

733

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

733

X 5 2 4

785021

C.C. POSTALE N. 1163
C.P.C. DI ROMA
CASSELLA POSTALE 1163**MONTECATINI**SOCIETA' GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA
ANONIMA - CAPITALE VERSATO L. 1.300.000.000**MILANO**Telegr. GABBRO-ROMA
Tel. 45551-45552-45553RACCOMANDATA A MANOROMA (30) 25 Maggio 1945
VIA ANTONIO SALANDRA 12DIREZIONE
PER L'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE
Segreteria
Ufficio Lavoro GU.vcCOMMISSIONE ALIATA
SOTTOCOMMISSIONE DEL LAVORO
Piano 2° annesso, stanza n° 78
Via Veneto,
R O M A

In relazione alla Vostra richiesta telefonica Vi accompagna-
mo copia dell'accordo stipulato in data 18 maggio con la Camera Confe-
derale del Lavoro per i nostri dipendenti delle Miniere di Gaberardi e
Percozzone. (SULPHUR)

Sicuri di farVi cosa grata, Vi rimettiamo anche copia del-
l'accordo che era stato stipulato in data 18 aprile fra l'Associazione
degli Industriali della Provincia di Ancona e la Camera Confederale del
Lavoro riguardante tutte le altre Industrie della Provincia.

Distinti saluti.

MONTECATINI
Societa' Generale per l'Industria Mineraria e Chimica
Sede Sociale: Roma - Via Antonio Salandra 12
Direzione Generale
Segreteria CentraleAllegati.

732

VERBALE DI ACCORDO

ANCONA

SULPHUR

(500 WORKERS
INVOLVED)

Addì 18 maggio 1945 in Roma

tra

la "MONTECATINI" Soc. Generale per l'Industria Mineraria e Chimica rappresentata dal
Dr. Carmelo Guccione

e

il personale delle Miniere di Cabernardi e Percozzone della "Montecatini" rappresen-
tato dai Sigg. Antonioli Augusto, Paci Umberto, Bartoletti Francesco (componenti la
Commissione Interna) assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro di Fabriano, rap-
presentata dal Sig. Caposciotti Alfredo.

premesso che l'accordo stipulato in data 18 aprile 1945 tra l'Associazione degli In-
dustriali e la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Ancona "non riguarda
le industrie minerarie" in quanto era prevista una regolamentazione a parte,

si è convenuto quanto segue :

- 1) a ciascun lavoratore, verrà corrisposto dal 12 marzo 1945 una INDENNITA' DI CON-
TINGENZA commisurata come segue :

Operai -

uomini e donne capo famiglia.....	L. 70.-
donne non capo famiglia.....	" 35.-
ragazzi di ambo i sessi dai 16 ai 18 anni.....	" 23.-
" " " " " sotto i 16 anni.....	" 12.-

Impiegati -

uomini e donne capo famiglia.....	" 60.-
donne non capo famiglia.....	" 30.-
ragazzi di ambo i sessi dai 16 ai 18 anni.....	" 20.-
" " " " " sotto i 16 anni.....	" 10.-

- 2) Tale indennità sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di la-
voro, con un minimo giornaliero di almeno 4 ore.
Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle 4 ore giornaliere,
l'indennità di contingenza sarà dovuta nella misura di tanti ottavi quante sono
le ore di lavoro prestate.
Qualora il lavoratore, per sua colpa o ragione, esegua un orario inferiore a quel-
lo contrattualmente fissato, l'indennità di contingenza sarà dovuta in relazione
alle ore di lavoro prestate.
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati, ai sensi del R.D. 13
novembre 1924 n° 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926, l'indennità è dovuta
nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera prevista per i singoli
casi dall'art. 1).
- 3) La presente indennità comprende l'indennità carovita del lavoratore; è esclusa in-
vece quella per i familiari conviventi per cui si fa riferimento all'accordo in-

- 2 -

terconfederale in data 26 marzo scorso.

- 4) La presente indennità sarà tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non sarà soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale od assicurativo.
- 5) La nuova indennità assorbe, sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici che fossero stati concessi per iniziativa della Azienda o per effetto di accordo dopo la liberazione della provincia di Ancona.
- 6) Per gli impiegati a datare dal 16/2/45 gli stipendi risultanti in seguito alla applicazione del D.L. 7 dicembre 1943 n° 23/B - il quale come è noto comportava un aumento scalare massimo del 70% sui minimi di categoria in vigore al 1° settembre 1942 - saranno aumentati del 150% limitatamente alle prime L. 2.000 mensili lorde.

- 7) Per gli operai a datare dal 1° aprile 1945, in sostituzione della tabella paghe elaborata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ancona in data 25 gennaio 1945, verranno applicati i seguenti salari per 8 ore di lavoro :

uomini superiori agli anni 18.....	L. 112	giorn.	per la 1ª categoria
" " " " ".....	105	"	" " 2ª "
" " " " ".....	100	"	" " 3ª "
" " " " ".....	90	"	" " 4ª "
" " " " ".....	72	"	
donne oltre i 18 anni.....	72	"	
ragazzi maschi dai 16 ai 18 anni.....	60	"	
" " " 14 " 16 "			

Per le categorie sopra richiamate si fa riferimento alla classificazione in atto presso le miniere di cui trattasi.

Nelle cifre di cui sopra s'intende assorbito il premio di assiduità.

- 8) Sia agli impiegati che agli operai continueranno ad essere corrisposte l'indennità di presenza e l'indennità di carovita, quest'ultima, commisurata alla retribuzione finora percepita da ciascun lavoratore, non subirà modificazioni per effetto degli aumenti apportati con il presente concordato.
- 9) Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga oraria anche gli ottavi dell'indennità di presenza e di carovita, il tutto aumentato del 100% le previste maggiorazioni per lavoro straordinario. Le indennità di presenza e di carovita non verranno invece aggiunte alla paga quando lo straordinario sarà effettuato per il recupero di sospensioni di lavoro dovute a causa di forza maggiore, come ad esempio interruzione di energia elettrica, guasti al macchinario ecc.
- 10) Per i lavoratori assenti per malattia, fino a quando non saranno introdotte le nuove classi di sussidio che la G.C.I.L. e la G.C.I.L. hanno dichiarato di chiedere concordemente al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, la Società Montecatini corrisponderà ai lavoratori, la cui malattia superi i 6 giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'indennità di cui all'art. 1) del presente accordo. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per un periodo massimo di 60 giorni di malattia.
- 11) Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945, l'anzianità di servizio agli

- 3 -

effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi :

- a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D. Lgt 2 novembre 1944 n° 303;
 - b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione comprensiva dell'indennità di presenza e della indennità di carovita di cui al D. Lgt. 2 novembre 1944 n° 303 con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.
- 12) Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 il quale s'intende senz'altro far parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con queste incompatibili.
 - 13) Il presente accordo entra in vigore con effetto immediato e avrà applicazione sino a stipulazione di nuovi contratti provinciali o nazionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Soc. MONTECATINI

p. I LAVORATORI

p. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI FABRIANO

729

Ancona alla Suddivisione
3
 VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 del mese di aprile 1945, in Ancona, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Ancona

T R A

L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Ancona, rappresentata dai Sigg.: Rag. Nigo Gustavo, Pierfederici Torquato, Rag. Alvaro Amicò per la Ditta Angelici Francesco, Giuseppe Termine per la Ditta S.A.D.I. Russi & C. Ing. Vittorio Gaggiotti Ianari Antonio, Ing. Monorati Massimo, Geom. Guiscardo Ulisse, Giovagnoli Aldo, Dr. Goffredo Fagioli, assistiti dal Direttore Dr. Francesco Nicoletti per delega del Presidente Rag. Pacifico Carotti e dal funzionario Dino Colucci dell'Associazione stessa.

E

LA CAMERA CONVEGNALE DEL LAVORO della provincia di Ancona rappresentata dai Sigg.: Pierdicca Eugenio, Mentraati Rolando, Ausili Eugenio, Fabbretti Eolo, Antonelli Livio, assistiti dai Consegretari della Camera stessa Sigg. Zingerelli Mario e Pasqucci Aldo.

E' stato stipulato il presente accordo da valere per la provincia di Ancona:

1) - A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali della provincia di Ancona corrisponderanno quanto appresso:

a)-gli stipendi ed i salari risultanti in seguito all'applicazione del D.L. 7 dicembre 1943 n° 23/E- il quale come è noto comportava un aumento scalare massimo del 70% sugli stipendi e sui salari minimi risultanti al 1° settembre 1942 - vengono, a datare dal 1° aprile 1945, aumentati del 150%; questa misura del 150% viene però limitata, per gli impiegati, alle prime L. 2000.- lorde mensili di stipendio;

b)-l'indennità di carovita e l'indennità di presenza continueranno ad essere corrisposte nella misura attualmente in vigore. Resta però stabilito che per i lavoratori di età superiore agli anni 18 - capi famiglia - l'indennità di carovita attualmente fissata in L. 30.- non potrà subire variazioni per effetto degli aumenti salariali sopradetti e quelli eventuali di merito e di anzianità;

c)-a datare dal 12 marzo 1945 sarà corrisposta a ciascun lavoratore impiegato ed operaio, una speciale "INDENNITA' DI CONGIUNGENZA" giornaliera commisurata come segue:

- uomo, donna capo famiglia.....	L. 60.-
- donna non capo famiglia.....	" 30.-
- ragazzi ambo i sessi 16-18 anni.....	" 20.-
" " " sotto i 16 anni.....	" 10.-

tata dai Sigg.: Rag. Rigo Gustavo, Pierfederici Torquato, Rag. Alvaro Amicé per la Ditta Angelici Francesco, Giuseppe Termine per la Ditta S.A.F.I. Russi & C. Ing. Vittorio Caggiotti Lanari Antonio, Ing. Honorati Massimo, Geom. Guiscardo Ulisse, Giovagnoli Aldo, Dr. Goffredo Fagioli, assistiti dal Direttore Dr. Francesco Nicoletti per delega del Presidente Rag. Pacifico Carotti e dal funzionario Dino Colucci dell'Associazione stessa.

E

LA CAMERA CONFERENZIALE DEL LAVORO della provincia di Ancona rappresenta da dai Sigg.: Pierdica Eugenio, Mentraeti Rolando, Ausili Eugenio, Pabretti Eolo, Antonelli Livio, assistiti dai Consiglieri della Camera stessa Sigg. Zingarelli Mario e Pasoucci Aldo.

E' stato stipulato il presente accordo da valere per la provincia di Ancona:

1) - A ciascun lavoratore, impiegato od operaio, le aziende industriali della provincia di Ancona corrisponderanno quanto appresso:

a)-gli stipendi ed i salari risultanti in seguito all'applicazione del D.L. 7 dicembre 1943 n° 23/E- il quale come è noto comporta un aumento scalare massimo del 70% sugli stipendi e sui salari minimi risultanti al 1° settembre 1942 - vengono, a datare dal 1° aprile 1945, aumentati del 150%; questa misura del 150% viene però limitata, per gli impiegati, alle prime L. 2000.- lorde mensili di stipendio;

b)-l'indennità di carovita e l'indennità di presenza continueranno ad essere corrisposte nella misura attualmente in vigore. Resta però stabilito che per i lavoratori di età superiore agli anni 18 - capi famiglia - l'indennità di carovita attualmente fissata in L. 30.- non potrà subire variazioni per effetto degli aumenti salariali sopradetti e quelli eventuali di merito e di anzianità;

c)-a datare dal 12 marzo 1945 sarà corrisposta a ciascun lavoratore impiegato od operaio, una speciale "INDENNITA' DI CONTINGENZA" giornaliera commisurata come segue:

- uomo, donna capo famiglia.....	L. 60.=
- donna non capo famiglia.....	" 30.=
- ragazzi ambo i sessi 16-18 anni.....	" 20.=
- " " " sotto i 16 anni.....	" 10.=

Quanto riportato al comma c) si intende applicabile per i Comuni di Ancona, Osimo, Senigallia, Jesi e Fabriano.

Per gli altri Comuni della Provincia "l'indennità di contingenza" è ridotta del 10%.

2) - Le indennità di presenza, di carovita e di contingenza saranno corrisposte integralmente per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro con un minimo giornaliero di almeno 4 ore.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle 5 ore giornaliere, le predette indennità saranno dovute nella misura di tanti ottavi quante sono le ore di lavoro prestate.

Qualora il lavoratore, per sua colpa o ragione, esegue un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, le indennità stesse saranno dovute in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate.

3)- Gli accordi collettivi stipulati dopo la liberazione della provincia di Ancona si intendono nulli e privi di efficacia limitatamente alle tabelle salariali.

4)- La nuova "indennità di contingenza" assorbe sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici eventualmente concessi per iniziativa delle aziende, o per effetto di accordo, dopo la liberazione della provincia di Ancona.

5)- I miglioramenti di cui all'art. 1 s'intendono comprensivi dell'aumento del 2% di cui al D.L. 19/10/1944 n° 384, nonché della indennità di carovita a favore del lavoratore di cui al D.L. 22.2.1945 n° 38.

6)- Per quanto ovvio, si precisa che la tabella salariale elaborata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ancona in vigore del 24 gennaio 1945, si intende annullata.

7)- Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga orario anche gli ottavi della indennità di presenza e di carovita, il tutto aumentato delle previste maggiorazioni per lavoro straordinario.

Le indennità di presenza e di carovita non verranno invece aggiunte alla paga, quando lo straordinario sarà effettuato per il recupero di sospensioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore, come per esempio interruzione di energie elettrica, guasti al macchinario ecc.

8)- Per i lavoratori assenti per malattia, fino a quando non saranno introdotte le nuove classi di sussidio che la C.G.I.L. e la C.C.I.I. hanno dichiarato di chiedere concordemente al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, le aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i 6 giorni, un sussidio addizionale pari al 50% dell'indennità di cui al comma c) dell'art. 1 del presente accordo. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per un periodo massimo di 60 giorni di malattia.

9)- Per i lavoratori licenziati dopo il 10 febbraio 1945, l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato, le indennità stesse saranno dovute in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate.

3)- Gli accordi collettivi stipulati dopo la liberazione della provincia di Ancona si intendono nulli e privi di efficacia limitatamente alle tabelle salariali.

4)- La nuova "indennità di contingenza" assorbe sino alla concorrenza del relativo importo, i miglioramenti economici eventualmente concessi per iniziativa delle aziende, o per effetto di accordo, dopo la liberazione della provincia di Ancona.

5)- I miglioramenti di cui all'art. 1 s'intendono comprensivi dell'aumento del 2% di cui al D.L. 19/10/1944 n° 384, nonché della indennità di carovita a favore del lavoratore di cui al D.L. 22.2.1945 n° 38.

6)- Per quanto ovvio, si precisa che la tabella salariale elaborata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ancona in vigore dal 24 gennaio 1945, si intende annullata.

7)- Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite comprendendo nella paga oraria anche gli ottavi della indennità di presenza e di carovita, il tutto aumentato delle previste maggiorazioni per lavoro straordinario.

Le indennità di presenza e di carovita non verranno invece aggiunte alla paga, quando lo straordinario sarà effettuato per il recupero di sospensioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore, come per esempio interruzione di energie elettrica, guasti al macchinario ecc.

8)- Per i lavoratori assenti per malattia, fino a quando non saranno introdotte le nuove classi di sussidio che la C.G.I.I. e la C.G.I.F. hanno dichiarato di chiedere concordemente al Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, le aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i 6 giorni, un sussidio aggiuntivo pari al 50% dell'indennità di cui al comma c) dell'art. 1 del presente accordo. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per un periodo massimo di 60 giorni di malattia.

9)- Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945, l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

a)-per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1943 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D.L. 2/11/1944 n° 303.

b)-per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione comprensiva del-

l'indennità di presenza e della indennità di carovita di cui al D.L. 2/11/1944 n° 303, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944.

10)- Per tutto quanto non espressamente provveduto si fa riferimento all'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 il quale si intende senz'altro far parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con queste incompatibili.

11)- L'applicazione del presente accordo non riguarda le industrie minerarie della provincia di Ancona per le quali si sta provvedendo con regolamentazione a parte.

12)- Il presente accordo dovrà avere immediata applicazione e potrà essere disdetto da una delle parti contraenti con un termine di almeno 15 giorni.

Letto dalle parti contraenti e trovato conforme ai loro desideri, lo accettano e lo sottoscrivono.

p. I DATORI DI LAVORO

p. I LAVORATORI

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI ANCONA
IL DIRETTORE
(Dr. F. Nicoletti)

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI ANCONA
I CONSERETARI
(M. Zingheretti e A. Pascucci)

726

Qui come
Printing

L'ANNO 1945, 10 APRILE, PRESSO LA DIREZIONE DELLE CARTIERE P.MI-
LIANI DI FABRIANO, SI SONO RIUNITI I RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI E DELLA CAMERA DEL LAVORO DI FABRIANO,
ALL'O SCOPO DI DETERMINARE IL NUOVO CARO-VITA DA PRATICARE ALLE MAESTRAN-
ZE DELLE CARTIERE P. MILIANI CON DECORRENZA 1° MARZO 1945.

DI COMUNE ACCORDO, SI E' DECISO DALLE PARTI QUANTO APPRESSO:

OPERAI

UOMINI E DONNE CAPO FAMIGLIA	L. 106, = (centosei)
DONNE NON CAPO FAMIGLIA E RAGAZZI	" 70, = (settanta)

IMPIEGATI

UOMINI E DONNE CAPO FAMIGLIA	" 125, = (centoventicinque)
DONNE NON CAPO FAMIGLIA	" 85, = (ottantacinque)

SONO CONSIDERATE DONNE CAPO FAMIGLIA QUELLE RICONOSCIUTE TAL
AI SENSI DELLA LEGGE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI.

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA DEL LAVORO DEL COMUNE DI FABRIANO	IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA
F.to Capesciotti	F.to Nicoletti

(1)

CONTRATTO DI LAVORO
PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLA SOCIETA' PER AZIONI
CARTIERE PIERRO MILIANI
F A B R I A N O

Durata del contratto

Art. 1°

Il presente contratto di Lavoro entra in vigore con il 1° marzo 1945 e rimarrà in vigore fino a che la futura costituenda Federazione non farà il contratto Collettivo Nazionale per tutti gli operai dell'industria cartaria. Non costituirà in nessun caso precedente e si intenderà completamente annullato al momento dell'applicazione del contratto Nazionale.

Orario giornata di lavoro

Art. 2°

La giornata lavorativa è stabilita in 8 ore. Per tutti i reparti non di turno, le ore di lavoro saranno divise in due periodi, con un riposo inimo per la colazione di almeno un'ora e mezza. Per gli operai che sono costretti a lavorare a gruppi di 3 turni nelle 24 ore, l'orario sarà stabilito di comune accordo fra la Direzione e la Commissione Interna.

(a) ogni eventuale modificazione d'orario sarà concordato tra la Direzione e la Commissione Interna.

Lavoro per conto di terzi

Art. 3°

Le parti contraenti si impegnano di evitare che le maestranze eseguiscano lavoro per conto di terzi oltre l'orario normale. Se un operaio è trovato in gregante a questa disposizione, la Ditta ha il dovere prima di richiamarlo e se poi non ottempera il richiamo, la Ditta d'accordo con la Commissione Interna procederà al suo licenziamento.

Cambio delle squadre

Art. 4°

Gli operai addetti alle macchine continue in genere, non potranno lasciare il lavoro se non è sopraggiunta la squadra cambio.

Nel caso che questa ritardi, non oltre un'ora, la Direzione non sarà tenuta a pagare nessun compenso straordinario, ma tratterà ai ritardatari le ore perse e le verserà al personale di cui si è reso necessario il prolungamento del turno; salvo le misure disciplinari regolamentari ai ritardatari.

Pulizia delle macchine

Art. 1°

Durata del contratto

Il presente contratto di Lavoro entra in vigore con il 1° marzo 1945 e rimarrà in vigore fino a che la futura ricostituenda Federazione non farà il contratto Collettivo Nazionale per tutti gli operai dell'industria cartaria. Non costituirà in nessun caso precedente e si intenderà completamente annullato al momento dell'applicazione del contratto Nazionale.

Art. 2°

Orario giornata di lavoro

La giornata lavorativa è stabilita in 8 ore. Per tutti i reparti non di turno, le ore di lavoro saranno divise in due periodi, con un riposo inimo per la colazione di almeno un'ora e mezza. Per gli operai che sono costretti a lavorare a gruppi di 3 turni nelle 24 ore, l'orario sarà stabilito di comune accordo fra la Direzione e la Commissione Interna.
(a) ogni eventuale modificazione d'orario sarà concordato tra la Direzione e la Commissione Interna.

Art. 3°

Lavoro per conto di terzi

Le parti contraenti si impegnano di evitare che le maestranze eseguiscano lavoro per conto di terzi oltre l'orario normale. Se un operaio è trovato in gragante a questa disposizione, la Ditta ha il dovere prima di richiamarlo e se poi non ottempera il richiamo, la Ditta d'accordo con la Commissione Interna procederà al suo licenziamento.

Art. 4°

Cambio della squadra

Gli operai addetti alle macchine continue in genere, non potranno lasciare il lavoro se non è sopraggiunta la squadra ^{in vacanza} bio.

Nel caso che questa ritardi, non oltre un'ora, la Direzione non sarà tenuta a pagare nessun compenso straordinario, ma tratterà ai ritardatari le ore perse e le verserà al personale di cui si è reso necessario il prolungamento del turno; salvo le misure disciplinari regolamentari ai ritardatari.

Art. 5°

Pulizia delle macchine

La pulizia delle macchine dovrà essere fatta nell'orario normale o retribuita come lavoro straordinario se fatta dopo l'orario.

Distribuzione della paga

(2)

Art. 6°

La paga dovrà essere fatta ogni settimana o ogni quindici giorni, nell'orario normale o nei giorni che saranno fissati dalla Direzione d'accordo con la Commissione Interna, e sarà posticipato di 7 giorni.

Art. 7°

Ore di lavoro straordinarie

Nessun operaio di produzione si potrà rifiutare di eseguire lavoro straordinario fino al limite di 12 ore settimanali. In caso di urgenti riparazioni alle macchine di produzione il personale addetto o il personale di manutenzione non potrà rifiutarsi di lavorare fino al completamento di dette riparazioni, purché le ore straordinarie, non siano superiori alle 6 giornaliere. Se per eseguire dette riparazioni non fossero sufficienti le 6 ore giornaliere straordinarie, la Ditta può incaricare più turni di operai all'esecuzione di detto lavoro.

La Direzione eviterà che le ore straordinarie siano adottate normalmente in via continuativa.

Art. 8°

Prestazioni di eccezione

Per le ore straordinarie oltre i limiti di cui all'articolo precedente, si dovranno prendere accordi con la Commissione Interna.

Art. 9°

Giorni festivi e licenze

Giorni festivi

Per tutte le feste cadenti nella settimana, si manterran-
no gli usi in vigore aggiungendo la seconda festa di Pasqua e di Ma-
tale. Il 22 luglio giorno di venerazione di Santa Maria Maddalena
patrona degli operai della carta di Fabriano è dichiarato giorno fe-
stivo e riprendendo una vecchia tradizione, la Ditta pagherà a tutto
il personale dipendente detta giornata, considerandola del Santo Pa-
trono dei Cartai.

Art. 10°

Ferie annuali

La Direzione concederà una volta all'anno a quei operai
che abbiano prestato servizio continuativo nei 12 mesi immediatamente
precedenti, 12 giorni di ferie pagate, la cui data verrà fissata
dalla Direzione compatibilmente con le esigenze di lavoro (possibil-
mente nel mese di agosto).

Nei casi di riduzione collettiva di lavoro per l'intero Sta-
bilimento o per singoli reparti, si procederà alla diminuzione di una
giornata di ferie per ogni dodicesimo di riduzione verificatasi

723

Art. 7°

Nessun operaio di produzione si potrà rifiutare di eseguire lavoro straordinario fino al limite di 12 ore settimanali. In caso di urgente riparazioni alle macchine di produzione il personale addetto o il personale di manutenzione non potrà rifiutarsi di lavorare fino al completamento di dette riparazioni, purchè le ore straordinarie, non siano superiori alle 6 giornaliere. Se per eseguire dette riparazioni non fossero sufficienti le 6 ore giornaliere straordinarie, la Ditta può incaricare più turni di operai all'esecuzione di detto lavoro.

La Direzione eviterà che le ore straordinarie siano adottate normalmente in via continuativa.

Art. 8°

Prestazioni di eccezione

Per le ore straordinarie oltre i limiti di cui all'articolo precedente, si dovranno prendere accordi con la Commissione Interna.

Art. 9°

Giorni festivi e licenze Giorni festivi

Per tutte le feste cadenti nella settimana, si manterranno gli usi in vigore aggiungendo la seconda festa di Pasqua e di Natale. Il 22 luglio giorno di venerazione di Santa Maria Maddalena patrona degli operai della carta di Fabriano è dichiarato giorno festivo e riprendendo una vecchia tradizione, la Ditta pagherà a tutto il personale dipendente detta giornata, considerandola del Santo Patrono del Cartai.

Art. 10°

Ferie annuali

La Direzione concederà una volta all'anno a quell'operaio che abbiano prestato servizio continuativo nei 12 mesi immediatamente precedenti, 12 giorni di ferie pagate, la cui data verrà fissata dalla Direzione compatibilmente con le esigenze di lavoro (possibilmente nel mese di Agosto).

Nei casi di riduzione collettiva di lavoro per l'intero Stabilimento o per singoli reparti, si procederà alla diminuzione di una giornata di ferie per ogni dodicesimo di riduzione verificatasi nelle ore complessive annuali di lavoro.

L'operaio licenziato durante il corso dell'annata ha diritto al pagamento di una giornata per ogni dodicesimo maturato.

Art. 11°

Agenze temporanee

Sarà concesso permesso temporaneo dall'astensione del lavoro a quegli operai, che coprendo cariche pubbliche o presso le organizzazioni sindacali, fossero chiamati ad assolvere i loro impegni e ciò compatibilmente con le esigenze del regolare andamento del lavoro.

(3)

P a g h ePercentuali per il lavoro straordinario feriali

Art. 12°

Il lavoro straordinario in continuazione od in anticipo all'orario normale, darà diritto all'aumento del 30% del salario globale comprese tutte le indennità sulle prime due ore, e del 40% nelle successive ore straordinarie giornaliere. (La Direzione cercherà che le ore straordinarie vengano ripartite regolarmente fra tutti gli operai di quel dato reparto, sempre che non si parli di specialisti).

Art. 13°

Percentuale per il lavoro straordinario e festivo

Nei giorni festivi il lavoro straordinario sarà retribuito con il 40% sulla paga globale comprese tutte le indennità, quando questo straordinario non è di produzione. Per le ore straordinarie di produzione la percentuale è del 50%.

Art. 14°

Lavoro notturno senza avvicendamento

Qualora nel lavoro a squadre non si praticasse l'avvicendamento, la squadra che in permanenza compisse l'orario notturno avrà un aumento del 25% conteggiato sulla paga giornaliera globale compresa di tutte le indennità.

Art. 15°

Paga dei Mutilati

Ai Mutilati civili e di guerra verrà corrisposta una paga non inferiore al minimo maschile.

Art. 16°

Lavori disimpegnati da donne

Alle donne a cui verranno affidati eccezionalmente lavori di categoria maschile, verrà corrisposta una paga uguale a quella degli uomini, a parità di rendimento.

Art. 17°

Spostamenti di categoria

Nessuna riduzione di paga sarà fatta agli operai a cui per necessità tecniche venissero affidati lavori di categoria inferiore.

Se il trasferimento dalla categoria superiore alla inferiore è permanente e non dipenda da incapacità dell'operaio la Ditta deve dare a questi una paga intermedia fra l'una e l'altra categoria. Se invece il lavoratore da una categoria inferiore passa alla categoria superiore, deve essere retribuito fin dal primo giorno con la paga della categoria superiore con passaggio provvisorio. Quando detto operaio permane con il passaggio provvisorio più di due mesi, la Ditta deve passare il passaggio definitivo di categoria.

(4)

di Beneficenza Cartai quando sia mantenuta la stessa produzione.

Art. 19°

Sospensioni accidentali di lavoro

L'operaio avrà diritto alla remunerazione anche in quelle giornate in cui il lavoro cessasse a causa di inventario, pulizia del macchinario o dei locali; ma la Ditta potrà adibire l'operaio ad altro lavoro. Per le sospensioni di lavoro derivanti da cause accidentali non cagionate dagli operai e non derivanti da sciopero, la Ditta sarà tenuta a pagare la settimana o quindicina in corso, ma avrà diritto di avere o la prestazione di altrettante ore di lavoro se è possibile reintegrarle in giorni feriali, oppure la metà delle ore se la reintegrazione dovesse farsi in giorno festivo. Il rifiuto dell'operaio di rifondere le ore darà diritto alla Ditta di trattenersi la somma pagata per la sospensione su indicata.

Art. 20°

ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI DEGLI OPERAI

Assunzioni in prova

L'assunzione comporta l'obbligo di partecipazione a tutte le previdenze interne.
Trattandosi di operai assunti a titolo di prova, questi si intenderanno assunti definitivamente trascorso un periodo di tre mesi. Compiuto il periodo di prova l'anzianità a tutti gli effetti decorrerà dal primo giorno di assunzione.

Art. 21°

Apprendistato

Gli apprendisti non possono superare il 10% del personale.
Il periodo di tirocinio è ammesso solo per i giovani che non abbiano raggiunto l'età di 19 anni per i maschi e per le femmine. La paga non può essere inferiore ad un terzo della categoria a cui appartengono per il primo anno, aumentando la retribuzione in ragione almeno del 20% ogni semestre. In ogni caso però il tirocinio dovrà terminare non oltre il 19esimo anno di età per gli uomini ed il 18° per le donne.
Agli operai che saranno assunti ad un'età superiore a quella su indicata la Ditta è tenuta a corrispondere il minimo dell'ultima categoria di classifica e dopo due anni per gli uomini ed un anno per le donne, la Ditta è tenuta a corrispondere la paga della categoria a cui appartengono.

Art. 22°

Casi di riassunzione

L'operaio che dovesse lasciare il lavoro per obblighi di leva, richiamo alle armi, al suo ritorno avrà il diritto di essere riassunto al lavoro conservando l'anzianità acquistata, lasciando facoltà all'azienda di licenziare l'operaio assunto in sua sostituzione.

1 6 9 3

accidentali non esonerate dalla Ditta sarà tenuta a pagare la settimana o quindicina in corso, la Ditta avrà diritto di avere o la prestazione di altrettante ore di lavoro se è possibile reintegrarle in giorni feriali, oppure la metà delle ore se la reintegrazione dovesse farsi in giorno festivo. Il rifiuto dell'operaio di rifondere le ore darà diritto alla Ditta di trattenersi la somma pagata per la sospensione su indicata.

Art. 20°

ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI DEGLI OPERAI

Assunzioni in prova

L'assunzione comporta l'obbligo di partecipazione a tutte le previdenze interne.
Trattandosi di operai assunti a titolo di prova, questi si intenderanno assunti definitivamente trascorso un periodo di tre mesi. Compiuto il periodo di prova l'anzianità a tutti gli effetti decorrerà dal primo giorno di assunzione.

Apprendistato

Gli apprendisti non possono superare il 10% del personale.
Il periodo di tirocinio è ammesso solo per i giovani che non abbiano raggiunto l'età di 19 anni per i maschi e per le femmine. La paga non può essere inferiore ad un terzo della categoria a cui appartengono per il primo anno, aumentando la retribuzione in ragione almeno del 20% ogni semestre. In ogni caso però il tirocinio dovrà terminare non oltre il 19esimo anno di età per gli uomini ed il 18° per le donne.

Art. 21°

Agli operai che saranno assunti ad un'età superiore a quella su indicata la Ditta è tenuta a corrispondere il minimo dell'ultima categoria di classifica e dopo due anni per gli uomini ed il 2° per le donne, la Ditta è tenuta a corrispondere la paga della categoria a cui appartengono.

Art. 22°

Casi di riassunzione

L'operaio che dovesse lasciare il lavoro per obblighi di leva, richiamo alle armi, al suo ritorno avrà il diritto di essere riassunto al lavoro conservando l'anzianità acquistata, lasciando facoltà alla Ditta di licenziare l'operaio assunto in sua sostituzione.

Art. 23°

Assenza per malattia

L'operaio che si assenta dal lavoro per malattia, ha il diritto di essere riassunto al lavoro ed alla conservazione del posto e dell'anzianità. Si intenderà non facente più parte degli stabilimenti colui che abbia avuto il riconoscimento di invalidità permanente da parte della Previdenza Sociale, dalla Mutua ecc.

Conseguenze di infermità

Se a seguito di malattia o infermità non derivata da incidenti sul lavoro, l'operaio fosse giudicato dalla Direzione, d'accordo con la Commissione Interna, inabile a riprendere le sue mansioni di categoria, potrà essere destinato ad altra categoria inferiore con la paga della categoria cui sarà destinato, peraltro gli verrà liquidata l'anzianità per la differenza sulla categoria superiore percepita fino all'inizio dell'infermità.

Licenziamenti

I licenziamenti tanto da parte della Società che da parte degli operai, hanno valore quando previsti 8 giorni prima ed in giorno di sabato. L'operaio licenziato per motivi disciplinari non avrà diritto a detto preavviso, ma quando si ritenesse ingiustamente colpito, potrà ricorrere a norma dell'art. 30°.

Mancanza temporanea di lavoro

In caso di mancanza temporanea di lavoro, la Direzione prima di procedere a separati licenziamenti, dovrà ricorrere in via transitoria l'orario con proporzionale riduzione di paga. Il massimo della riduzione dovrà essere concordata con la commissione interna di fabbrica.

Dimissioni

In caso di dimissione di un operaio, questo ha il diritto di avere la liquidazione per intero.

Indennità di licenziamento

I licenziamenti e dimissionari degli stabilimenti, hanno il diritto di percepire una liquidazione pari a: per i primi 5 anni 2 giornate di servizio, da 5 a 10 anni 3 giornate, da 10 in poi 4 giornate per ogni anno di servizio. L'anzianità decorre dal primo giorno di assunzione in Cartiera.

Licenziamenti collettivi

Nel caso di licenziamento collettivo per liquidazione, cessazione di produzione e commercio, la liquidazione fornita, verrà data agli operai il preavviso di 4 settimane. Nel caso di cambiamento di Ditta, la Ditta cessante deve impegnare quella subentrante alla conservazione di ogni diritto degli operai nella Cartiera Miliani.

Licenziamenti

Art. 25°

I licenziamenti tanto da parte della Società che da parte degli operai, hanno valore quando preavvisati 8 giorni prima ed in giorno di sabato. L'operaio licenziato per motivi disciplinari non avrà diritto a detto preavviso, ma quando si ritenesse ingiustamente colpito, potrà ricorrere a norma dell'art. 30°.

Art. 26°

Mancanza temporanea di lavoro

In caso di mancanza temporanea di lavoro, la Direzione prima di procedere a separati licenziamenti, dovrà ricorrere in via transitoria l'orario con proporzionale riduzione di paga. Il massimo della riduzione dovrà essere concordata con la commissione interna di Fabbrica.

Art. 27°

Dimissioni

In caso di dimissione di un operaio, questo ha il diritto di avere la liquidazione per intero.

Art. 28°

Indennità di licenziamento

I licenziamenti e dimissionari degli stabilimenti, hanno il diritto di percepire una liquidazione pari a: per i primi 5 anni 2 giornate di servizio, da 5 a 10 anni 3 giornate, da 10 in poi 4 giorni per ogni anno di servizio. L'anzianità decorre dal primo giorno di assunzione in Cartiera.

Art. 29°

Licenziamenti collettivi

Nel caso di licenziamento collettivo per liquidazione, cessazione di produzione e commercio, la liquidazione forzata, verrà data agli operai il preavviso di 4 settimane. Nel caso di cambiamento di Ditta, la Ditta cessante deve impegnare quella subentrante alla conservazione di ogni diritto degli operai nella Cartiera Miliani.

Art. 30°

Divergenze e pratiche di componimento

Qualunque vertenza, attinente al presente concordato, sorgesse fra gli operai e la Ditta, ne sarà prima tentata la soluzione tra la Commissione Interna e la Direzione, poi fra la Segreteria della Camera del Lavoro locale e la Direzione Generale della S.A. Cartiere P. Miliani, in caso di mancato accordo, sarà rimessa o alla Magistratura del Lavoro o ad una commissione arbitrale che sarà nominata da organizzazione sindacale di categoria.

(6)

Procedura per l'arbitrato

Art. 31°

La Commissione arbitrale, dovrà riunirsi anche dietro di una sola delle parti. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale deve notificare all'altra parte, mediante lettera raccomandata, i quesiti che hanno formato oggetto delle precedenti trattative e che dovranno essere sottoposte agli arbitri; ed indicare il nome del proprio arbitro.

La riunione degli arbitri designati per procedere alla nomina del Presidente resta stabilita per il 15° giorno dalla data di impostazione della prima lettera, sempre che le due parti non siano accordate diversamente, in tale seduta la Commissione arbitrale provvederà pure a stabilire le norme per il suo lavoro qualunque sia il numero dei presenti. La parte che avesse trascurato di designare in tempo debito il suo arbitro o il suo arbitro non si presentasse alla seduta d'inizio senza giustificato motivo, non potrà reclamare se la procedura proseguirà in sua assenza.

Astenzione di vie di fatto

Art. 32°

Durante il procedimento di conciliazione e di arbitrato è vietata qualsiasi rappresaglia e sospensione di lavoro e le parti si impegnano attraverso il presente contratto, d'accettare ed eseguire i lodi arbitrali.

Depositi cauzionali

Art. 33°

La Direzione può chiedere all'operaio e questi deve prestare un deposito di somma non superiore a 6 giornate in garanzia della permanenza al lavoro.

Gli operai che in caso di controversia effettuassero scioperi, sospensione parziale o totale del lavoro o comunque ne intralciassero il normale andamento con ostruzionismo od altro, senza prima aver esperito le pratiche conciliative, incorreranno oltre che nelle eventuali sanzioni stabilito nel regolamento interno, nella perdita dei 6 giorni di deposito.

Il deposito delle 6 giornate da parte degli operai verrà effettuato mediante trattenuta a mano della Direzione e su di esse decorrerà l'interesse legale annualmente e salvo il caso di legittima ritenuta in base a quanto sopra, dovrà essere restituito con gli interessi maturati al momento del licenziamento degli operai.

Per gli operai che già non avessero costituito il deposito delle 6 giornate, la trattenuta sarà fatta in misura di una giornata per una settimana di lavoro, fino a completare la cauzione.

1 6 9 7

e che dovranno essere sottoposte agli arbitri; ed indicare il nome del proprio arbitro.

La riunione degli arbitri designati per procedere alla nomina del presidente resta stabilita per il 15° giorno dalla data di impostazione della prima lettera, sempre che le due parti non siano accordate diversamente, in tale seduta la Commissione arbitrale provvederà pure a stabilire le norme per il suo lavoro qualunque sia il numero dei presenti. La parte che avesse trascurato di designare in tempo debito il suo arbitro o il suo arbitro non si presentasse alla seduta d'inizio senza giustificato motivo, non potrà reclamare se la procedura proseguirà in sua assenza.

Astenzione di vie di fatto

Durante il procedimento di conciliazione e di arbitrato è vietata qualsiasi rappresaglia e sospensione di lavoro e le parti si impegnano attraverso il presente contratto, d'accettare ed eseguire i lodi arbitrali.

Art. 32°

Depositi cauzionali

La Direzione può chiedere all'operai e questi deve prestare un deposito di somma non superiore a 6 giornate in garanzia della permanenza al lavoro.

Art. 33°

Gli operai che in caso di controversia effettuassero scioperi, sospensione parziale o totale del lavoro o comunque ne intralciassero il normale andamento con ostruzionismo od altro, senza prima aver esposto le pratiche conciliative, incorreranno oltre che nelle eventuali sanzioni stabilito nel regolamento interno, nella perdita dei 6 giorni di deposito.

Il deposito delle 6 giornate da parte degli operai verrà effettuato mediante trattenuta a mano della Direzione e su di esse decorrerà l'interesse legale annualmente e salvo il caso di legittima ritenuta in base a quanto sopra, dovrà essere restituito con gli interessi maturati al momento del licenziamento degli operai.

Per gli operai che già non avessero costituito il deposito delle 6 giornate, la trattenuta sarà fatta in misura di una giornata per una settimana di lavoro, fino a completare la cauzione.

Art. 34°

Il regolamento interno sarà compilato di comune accordo fra la Direzione e la Commissione interna di fabbrica.

Art. 35°

La Direzione è tenuta ad informare la Commissione Interna di tutti quei provvedimenti che essa potrà prendere per il buon andamento dell'industria e la Commissione apporgerà tutto il suo apporto alle proposte della Direzione Generale purché queste siano fatte per incrementare e far prosperare sempre più i nostri stabilimenti.

1698

(7)

Art. 36°

Le paghe dei Capi Reparto e Capi Operai saranno concordate direttamente fra la Direzione e l'interessato.

Qualora non si addivenisse ad accordo subentrerà la Commissione Interna al posto dell'interessato. In ogni caso però la paga del Capo reparto o Capo operaio non potrà mai essere inferiore alla categoria extra.

718

C.P.M.

CORRISPONDENZA INTERNA

Car. Pina

DIREZIONE GENERALE
SEGRETARIA - ECONOMATO

Cartiera 7 Giugno 1945

Egregio Ingegnere

Come da Sua richiesta Le accludo una distinta
dei minimi di stipendio corrisposti agli Impiegati della Società
con l'indicazione di tutte le indennità connesse con gli stipen-
di stessi.

Cordiali saluti.

Henry

ALL'ING.
GIULIO FREDIANI
Direttore Generale
Cartiere P. Miliani
R.O.M.A.

Dr. Tassinari

Ufficio del Com. per A.C.

716

CARTIERE PIETRO MILIANI = FABRIANO

Minimi di stipendio per gli impiegatiFabriano:1^a categoria uomini

stipendio L.	3.836,==
carovita "	5.850,==
presenza "	450,== (media mensile)

L. 10.136,== (lorde)

2^a categoria uomini

stipendio L.	2.900,==
carovita "	5.850,==
presenza "	450,== (media mensile)

L. 9.200,== (lorde)

3^a categoria uomini

stipendio L.	2.129,==
carovita "	5.850,==
presenza "	450,== (media mensile)

L. 8.429,== (lorde)

1^a categoria donne

(non esiste)

2^a categoria donne

stipendio L.	2.237,20
carovita "	4.200,==
presenza "	250,== (media mensile)

L. 6.687,20 (lorde)

3^a categoria donne

stipendio L.	1.369,==
carovita "	4.200,==
presenza "	250,== (media mensile)

L. 5.819,== (lorde)

Le donne riconosciute capo famiglie hanno la stessa indennità carovita corrisposta agli uomini.

Pioraco e Castelraimondo:1^a categoria uomini

stipendio L.	3.836,==
carovita "	5.850,==
presenza "	250,== (media mensile)

L. 9.936,== (lorde)

2^a categoria uomini

L.	10.136,==	(lorde)
stipendio L.	2.900,==	
carovita "	5.850,==	
presenza "	450,==	(media mensile)

3^a categoria uomini

L.	9.200,==	(lorde)
stipendio L.	2.129,==	
carovita "	5.850,==	
presenza "	450,==	(media mensile)

1^a categoria donne

(non esiste)

2^a categoria donne

stipendio L.	2.217,20
carovita "	4.200,==
presenza "	250,==

(media mensile)

3^a categoria donne

L.	6.687,20	(lorde)
stipendio L.	1.369,==	
carovita "	4.200,==	
presenza "	250,==	(media mensile)

Le donne riconosciute capo famiglia hanno la stessa indennità carovita corrisposta agli uomini.

Pioraco e Castelraimondo:1^a categoria uomini

stipendio L.	3.836,==
carovita "	5.850,==
presenza "	250,==

(media mensile)

2^a categoria uomini

L.	9.936,==	(lorde)
stipendio L.	2.791,60	
carovita "	5.850,==	
presenza "	250,==	(media mensile)

L. 8.891,60

Segue Pioraco e Castelraimondo:

3^ categoria uomini

stipendio L.	1976,10
carovita "	5850,==
presenza "	250,==(media mensile)
L.	8076,10 (lorde)

In Pioraco e Castelraimondo non esistono donne impiegate. Le categorie sarebbero le seguenti:

2^ categoria donne

stipendio L.	2.132,50
carovita "	4.200,==
presenza "	150,==(media mensile)
	6.482,50 (lorde)

3^ categoria donne

stipendio L.	1.520,10
carovita "	4.200,==
presenza "	150,==(media mensile)
	5.870,10

Le donne riconosciute capo famiglia avrebbero la stessa indennità carovita corrisposta agli uomini.

Cartiera, 7 giugno 1945

Le varie indennità carovita sono così costituite:

Uomini:

1^ carovita	L. 30
2^ "	" 125
3^ "	" 40
	L.195,== giornaliero per 30 giorni al mese.

Donne 1^ carovita

L. 30

715

L. 8076,10 (lorde)

In Fioraco e Castelraimondo non esistono donne impiegate. Le categorie sarebbero le seguenti:

2 ^a categoria donne	stipendio L.	2.132,50
	carovita "	4.200,==
	presenza "	150,== (media mensile)
		6.482,50 (lorde)
3 ^a categoria donne	stipendio L.	1.520,10
	carovita "	4.200,==
	presenza "	150,== (media mensile)
		5.870,10

Le donne riconosciute capo famiglia avrebbero la stessa indennità caro= vita corrisposta agli uomini.

Cartiera, 7 giugno 1945

Le varie indennità carovita sono così costituite:

Uomini:

1 ^a carovita	L. 30
2 ^a "	" 125
3 ^a "	" 40

L.195,== giornaliero per 30 giorni al mese.

Donne	1 ^a carovita	L. 30
	2 ^a "	" 85
	3 ^a "	" 25

L.140,== giornaliero per 30 giorni al mese.

Alcune Proving - 1

STIPENDI DEGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLA S.P.A. CARTIERE P. MILIANI
Stipulato in Roma il 15 maggio 1945

UOMINI

Da	£	n.	I
Da £ 1129	2500	"	10
" " 2501	3000	"	5
" " 3001	3500	"	12
" " 3501	4000	"	6
" " 4001	4500	"	2
" " 4501	5000	"	4
" " 5001	5500	"	-
" " 5501	6000	"	1
" " 6001	6500	"	-
" " 6501	7000	"	1

in più £ 450 di presenza
" 4650 di carovita (£ 30 + 125 al giorno)
e " 1200 maggiore indennità di contingenza dal 15 maggio.

DONNE

Da	£	n.
Da £ 1369	1500	n.3
" " 1501	2000	" 3
" " 2001	2500	" 4

N° 1 £ 3948

in più £ 250 di presenza
" 3450 di carovita (£ 30 + 85 al giorno)
e " 750 maggiore indennità di contingenza dal 15 maggio
per le donne capofamiglia (N.3) il carovita è di £ 4650.

Resta convenuto che qualsiasi revisione alle paghe e disposizioni inerenti non possono essere applicate con date retroattive, salvo per i periodi in cui ~~fin~~ si svolgono le eventuali trattative.
Fino a tutto agosto non sarà richiesta dalle organizzazioni sindacali nessuna revisione di paghe o indennità d'indole locale, se vi sarà invece revisione salariale in senso nazionale, le parti vi si atterranno scrupolosamente.

1705

785021

TABELLE PAGHE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLA S.P.A. CARTIERE P.M.
Stipulata in Roma il 15 maggio 1955

CATEGORIA	SALARIO GIORNALIERO	INDENNITA PRESENZA	CARO VITA	<i>Indennità Carovita</i> +	AGGIUNTA AL <i>Federale</i> A DECORRERE DAL 15.5.45 <i>111</i>	T
<u>UOMINI 1^a</u>	66	18	30	106	35	25
2 ^a	61,60	18	30	106	30	24
3 ^a	58	18	30	106	20	23
<u>DONNE C.F.</u>						
1 ^a	36,40	10	30	106	15	19
2 ^a	34,40	10	30	106	15	19
<u>DONNE NON C.F.</u>						
1 ^a	36,40	10	30	70	15	16
2 ^a	34,40	10	30	70	15	15

Agli operai di Pioraco e Castellarimondo mancanti i dati precisi delle paghe attualmente con carovita andato in vigore dal 1° marzo 1945 vanno aggiunti le seguenti indennità a partire da:
prima categoria uomini £ 35 - 2^a categoria uomini £ 30 - 3^a categoria uomini £ 20 -
tutte le categorie di donne e ragazzi inferiori ai 18 anni £ 15-

Resta convenuto che qualsiasi revisione alle paghe o disposizioni afferenti non possono essere date retroattive, salvo per i periodi in cui si svolgono eventuali trattative.
Fino a tutto agosto non sarà richiesta dalle organizzazioni sindacali nessuna revisione di d'indole locale, se vi sarà invece revisione salariale in senso nazionale, le parti vi si a mente.

Il presente viene applicato al contratto di lavoro aziendale stipulato in Roma ed ivi approvato il 1945 fra i rappresentanti della S.p.A. Cartiere P. Miliani nella persona dell'Avv. Ignazio Girotto Generale degli Stabilimenti Ing. Giulio Frediani ed il rappresentante della Federazione Alfredo Petrarca ed il rappresentante degli operai Sig. Capesciotti Alfredo.

Impresa e quindici altri 1300 - 1400 operai e un pezzo

TABELLE PAGHE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLA S.p.A. CARTIERE P.MILIANI
Stipulata in Roma il 15 maggio 1955

CATEGORIA	INDENNITA PRESENZA	CARO VITA	<i>Indennità Cassa</i> +	AGGIUNTA AL <i>Fondamento</i> ^{co} A DECORRERE DAL 15.5.45	TOTALE
16	18	30	106	35	255,=
11,60	18	30	106	30	245,60
8	18	30	106	20	232,=
6,40	10	30	106	15	197,40
4,40	10	30	106	15	195,40
6,40	10	30	70	15	161,40
4,40	10	30	70	15	159,40

Definitive e definitive

Castellarimondò mancanti i dati precisi delle paghe attualmente corrisposte al nuovo
in vigore dal 1° marzo 1945 vanno aggiunte le seguenti indennità a partire dal 15 maggio c.a.
uomini £ 35 - 2° categoria uomini £ 30 - 3° categoria uomini £ 20 -
donne e ragazzi inferiori ai 18 anni £ 15 -

che qualsiasi revisione alle paghe o disposizioni annerenti non possono essere applicate con
, salvo per i periodi in cui si svolgono eventuali trattative.

Se non sarà richiesta dalle organizzazioni sindacali nessuna revisione di paghe o indennità
se vi sarà invece revisione salariale in senso nazionale, le parti vi si atterranno rigorosa-

applicato al contratto di lavoro aziendale stipulato in Roma ed ivi approvato oggi 16 maggio
rappresentanti della S.p.A. Cartiere P. Miliani nella persona dell'Avv. Ignazio Giordani e del Diret-
tore degli Stabilimenti Ing. Giulio Prediani ed il rappresentante della Federazione del Libro Sig. Gof-
fredo il rappresentante degli operai Sig. Capesciotti Alfredo.

TABELLA PAGHE IN VIGORE AL 1° SETTEMBRE 1942

*paghe di fatto in vigore
augusta 1942
ordinata da col
no. 1000 1942*

UOMINI

1^ CATEGORIA =	27,63	26,=	29,05	27,36	26,91	25,48
2^ Cat.	25,95	24,15	27,30	25,40	25,28	23,72
3^ "	24,=	22,35	25,27	23,50	23,40	21,89
4^ "	22,20	20,67	23,36	21,74	21,64	20,30

DONNE

1^ CATEGORIA	15,40	14,30	16,19	15,04	15,=	13,97
2^ "	13,78	13,=	14,49	13,68	13,42	12,77
3^ "	12,56	11,59	13,21	12,19	12,24	11,46

TABELLA PAGHE IN VIGORE AL 1° SETTEMBRE 1942

*paghe in fatto agguaglio
agguaglio no
adeguato da parte
tribuna 125*

27,63	26,=	29,05	27,36	26,91	25,48
25,95	24,15	27,30	25,40	25,28	23,72
24,=	22,35	25,27	23,50	23,40	21,89
22,20	20,67	23,36	21,74	21,64	20,30

15,40	14,30	16,19	15,04	15,=	13,97
13,78	13,=	14,49	13,68	13,42	12,77
12,56	11,59	13,21	12,19	12,24	11,46

1709